

**TRADEMARK ASSIGNMENT**

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	MERGER
EFFECTIVE DATE:	12/09/2005

**CONVEYING PARTY DATA**

Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Artema S.p.A.		12/06/2005	CORPORATION: ITALY

**RECEIVING PARTY DATA**

Name:	Orsini S.p.A.
Street Address:	Via Treste, 13
City:	Biella
State/Country:	ITALY
Entity Type:	CORPORATION: ITALY

**PROPERTY NUMBERS Total: 1**

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	1533214	DELLA ROVERE

**CORRESPONDENCE DATA**

Fax Number: (801)531-9168  
*Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.*  
 Phone: (801) 532-1922  
 Email: smthayne@traskbritt.com  
 Correspondent Name: Laurence B. Bond  
 Address Line 1: P.O. Box 2550  
 Address Line 4: Salt Lake City, UTAH 84110

ATTORNEY DOCKET NUMBER: 1194-TM446US

**DOMESTIC REPRESENTATIVE**

Name:  
 Address Line 1:  
 Address Line 2:

CH \$40.00 1533214

Address Line 3:

Address Line 4:

NAME OF SUBMITTER:

Laurence B. Bond

Signature:

/Laurence B. Bond/

Date:

03/03/2008

Total Attachments: 25

source=Merger#page1.tif

source=Merger#page2.tif

source=Merger#page3.tif

source=Merger#page4.tif

source=Merger#page5.tif

source=Merger#page6.tif

source=Merger#page7.tif

source=Merger#page8.tif

source=Merger#page9.tif

source=Merger#page10.tif

source=Merger#page11.tif

source=Merger#page12.tif

source=Merger#page13.tif

source=Merger#page14.tif

source=Merger#page15.tif

source=Merger#page16.tif

source=Merger#page17.tif

source=Merger#page18.tif

source=Merger#page19.tif

source=Merger#page20.tif

source=Merger#page21.tif

source=Merger#page22.tif

source=Merger#page23.tif

source=Merger#page24.tif

source=Merger#page25.tif

**DECLARATION**

I, Pina Starvaggi, of Corso Emilia 8, Turin, Italy, do hereby solemnly and sincerely declare that I am conversant with the Italian and English languages and that the following translation is a true translation of the attached document.

Torino, 17 Dec. 2007

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Starvaggi', written over a horizontal line.

Pina Starvaggi

**DEED OF MERGER**

Between the company "ARTEMA – S.p.A.", whose registered office is in Verrone, and the company "ORSINI – S.p.A.", whose registered office is in Biella.

**REPUBLIC OF ITALY**

In the year 2005 (two thousand and five), on the 6<sup>th</sup> (sixth) day of December in my office in Biella, at number 21 Via Larmorara.

Before me, Dottor Massimo GHIRLANDA, Notary registered in the roll of the Notarial District of Biella, where I am also resident, without the presence of witnesses following the renunciation made, with my consent, by both parties, of whose personal identity I, Notary, am certain, appeared:

- the company "ARTEMA – S.p.A.", whose registered office is in Verrone (BI), Strada Trossi no.29, with paid-in capital worth Euro 2,750,000.00, registered in the Register of Companies held by the Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture of the Province of Biella under no. 00188770028, which coincides with its tax code (a company subject to the management and coordination activities of the company "ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA S.p.A."), in the person of the Chairman of the Board of Directors DONATELLI Rag. Luciano, born in Biella (BI), on 24 October 1947, resident in Biella (BI), Via Q. Sella no.37, entrepreneur (tax code: DNT LCN 47R24 A859N), who declares to act on the strength of the mandate granted to him by the Extraordinary Shareholders' Meeting held on 16 September 2005, as stated in the minutes drawn up under my hand and seal, inv. no. 124388/18290, registered in Biella on 22 September 2005 under no. 1821;

- the company "ORSINI – S.p.A" whose registered office is in Biella (BI), Via Trieste no.13, with paid-in capital worth Euro 1,700,000.00, registered in the Register of Companies held by the Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture of the Province of Biella under no. 00421810029, which coincides with its tax code (a company subject to the management and coordination activities of the company "ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA S.p.A."), in the person of the Chairman of the Board of Directors GALLO Dott. Adolfo, born in Turin (TO), on 20 August 1942, resident in Novara (NO), Via Viviani no.5, entrepreneur (tax code: GLL DLF 42M20 L2191), who declares to act on the strength of the mandate granted to him by the Extraordinary Shareholders' Meeting held on 16 September 2005, as stated in the minutes drawn up under my hand and seal, inv. no. 124387/18289, registered in Biella on 22 September 2005 under no. 1820.

The parties before me requested me to receive this deed in which,

**whereas**

- through the resolutions indicated above, the companies "ARTEMA – S.p.A." and "ORSINI – S.p.A." have decided to proceed with their merger, through the incorporation of the former in the latter, on the basis of the financial statements of both companies involved at 30 June 2005;
- the resolution of the company "ARTEMA – S.p.A." has been lodged with the Register of Companies at the Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture of the Province of Biella on 22 September 2005 and registered on 23 September 2005;

- the resolution of the company "ORSINI – S.p.A." has been lodged with the Register of Companies at the Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture of the Province of Biella on 22 September 2005 and registered on 23 September 2005;
- the merger could now be implemented since the term specified under Article 2503 of the Civil Code had lapsed without objections;

**they now agreed**

**and stipulated as follows.**

In execution of the aforesaid resolutions, the companies "ARTEMA – S.p.A." and "ORSINI – S.p.A." declare themselves merged through the incorporation of the former in the latter, based on their respective financial statements at 30 (thirty) June 2005 (two thousand and five).

The operations of the merged company shall be attributed to the balance sheet of the merging company with effect from first of January 2005 (two thousand and five), the starting date of the current financial years of the companies participating in the merger. The tax effects of the merger shall come into force from this date.

The legal effects of the merger shall come into force from 31 (thirty-first) of December 2005 (two thousand and five), provided that this date is after the execution of the formalities described under Article 2504 bis of the Civil Code.

With effect from the efficacy of the merger:

- a) the merging company "ORSINI – S.p.A." shall take over the merged company "ARTEMA – S.p.A." with all the latter's capital and reserves, with no exclusions or exceptions whatsoever, and without giving rise to an increase in its share capital, given that it already owns the entire capital of the merged company;

(...omissis...)

Every individual, organisation and office, whether public or private, is authorised to make the recordals and transfers resulting from the current incorporation, with full and final exoneration from any responsibility in this respect.

For the purposes of recording this deed and the consequent transfers, the representative of the merged company "ARTEMA – S.p.A." declares the latter is the owner of:

- a) the building located in the Municipality of Verrone (BI) and surveyed in the Land Register of Buildings as follows:
  - Sheet 506, Map 79, Sub. 15 Via Zumaglini – floors Ground-S1, cat. A/2, cl. U, rooms 4, centralised heating, Euro 392.51;
  - the car KIA MOTORS CORPORATION JA5535N registration number AV998SE chassis KNEJA5535VD011029;
  - the trademarks described in detail in the document attached to this deed under letter "B", forming an integral and substantial part thereof.

All costs of this deed, both inherent and consequent, shall be borne by the merging company.

This deed is read by the Notary to the parties present, who approve it, dispensing me from reading the attachments.

It covers approximately seven pages over two sheets, typed and handwritten by a trustworthy person, under my personal guidance.

Signed on the original:

- DONATELLI Luciano
- Adolfo GALLO
- Massimo GHIRLANDA, Notary

ANNEX "A" TO DEED NO. 18618 OF THE COLLECTION

**COMPANY ARTICLES**  
**of the company "ORSINI – S.p.A.", whose registered office is in Biella**

**CONSTITUTION – REGISTERED OFFICE – TERM**

Article 1)

A joint stock company is hereby incorporated under the name "ORSINI – S.p.A."

Article 2)

The company shall have its registered office in Biella.

It will be the faculty of the Administrative body to set up depots, offices, agencies, representatives and close them; as well as transferring the registered office elsewhere in Italy.

Article 3)

The term of the company shall be to 31 (thirty-first) December 2030 (two thousand and thirty).

**BUSINESS PURPOSE**

Article 4)

The activities forming the business purpose of the company are the manufacture and sale for itself and for third parties, wholesale and retail, also on commission, of ties, articles of clothing and accessories in all kinds of fibre and materials, fabrics, leather articles, raw materials and fabric products in general, as well as the study, design and modelling of the said articles, with all the additional, necessary and appropriate operations to achieve the business purpose.

The company may also carry out services and consultancy in the administrative, accounting, manufacturing, commercial and organisational field, as well as carrying out any commercial, financial, leasing and real estate operations that is required or appropriate to attain the business purpose, with the sole restriction of excluding those prohibited by law, those reserved by law to particular subjects, and those for which the law requires subjective or objective requisites that the company does not possess.

The company may also assume shareholdings in other companies or organisations for management and enjoyment of the latter for its own purposes and not as an intermediate.

It may also carry out and receive loans in favour of subsidiary, parent and affiliated companies, grant sureties, guarantees, mortgages and personal and real guarantees, in general, allow records and annotations, in favour of third parties and for its own investments and those of the said companies.

To ensure the better attainment of the business purpose, the company shall operate in collaboration with the subsidiary companies, and also with the parent company and those controlled by the latter, in order to pursue the economic and financial advantages of a correct collaboration, inspired by criteria of rationality, efficiency and development.

With regard to the activities covered by the business purpose and those possibly covered by Law no. 197 of 5.7.1991 and Legislative Decree no. 385 of 1.9.1993 and

subsequent amendments, the company may operate solely within the corporate group to which it belongs and not in relations with the public.  
(...omissis...)

This is a certified copy of the original document, duly signed on each sheet and the annexes.

Registered in Biella on 9 December 2005

N. 125174 del Repertorio

N. 18618 di Raccolta

ATTO DI FUSIONE

della società "ARTEMA - S.p.A.", con sede in Verrone, con la società "ORSINI - S.p.A.", con sede in Biella.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2005 (duemilacinque), il giorno 6 (sei) del mese di dicembre, in Biella, Via Lamarmora, n. 21, nel mio studio.

Avanti me, dottor Massimo GHIRLANDA, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Biella, città di mia residenza, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi rinunciato, fra loro d'accordo e col mio consenso, gli infranominati comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, intervengono:

- la società "ARTEMA - S.p.A.", con sede in Verrone (BI), strada Trossi, n° 29, e capitale versato di Euro 2.750.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Biella col n° 00188770028, coincidente col suo Codice Fiscale (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della società "ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA S.p.A."), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione DONATELLI Rag. Luciano, nato a Biella (BI) il 24 ottobre 1947, residente a Biella (BI), via Q. Sella, n° 37, imprenditore (Codice Fiscale: DNT LCN 47R24 A859N), che dichiara di agire in virtù del mandato conferitogli dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 16 settembre 2005, come risulta dal verbale a mio rogito n° 124388/18290 del repertorio, registrato a Biella il 22 settembre 2005 al n. 1821;

- la società "ORSINI - S.p.A.", con sede in Biella (BI), via Trieste, n° 13, e capitale versato di Euro 1.700.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Biella col n° 00421810029, coincidente col suo Codice Fiscale (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della società "ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA S.p.A."), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione GALLO Dott. Adolfo, nato a Torino (TO) il 20 agosto 1942, residente a Novara (NO), via Viviani, n° 5, imprenditore (Codice Fiscale: GLL DLF 42M20 L219I), che dichiara di agire in virtù del mandato conferitogli dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 16 settembre 2005, come risulta dal verbale a mio rogito n° 124387/18289 del repertorio, registrato a Biella il 22 settembre 2005 al n. 1820.

I comparsi signori mi richiedono di ricevere il presente atto, col quale,

premesse:

che, con le delibere indicate più sopra, le società "ARTE-





MA - S.p.A." e "ORSINI - S.p.A." stabilirono di addivenire alla fusione tra loro mediante incorporazione della prima nella seconda, sulla base della situazione patrimoniale di entrambe le società interessate alla data del 30 giugno 2005;

- che la deliberazione della società "ARTEMA - S.p.A." è stata depositata nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Biella in data 22 settembre 2005 ed ivi iscritta in data 23 settembre 2005;

- che la deliberazione della società "ORSINI - S.p.A." è stata depositata nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Biella in data 22 settembre 2005 ed ivi iscritta in data 23 settembre 2005;

- che la fusione può ora essere attuata, essendo trascorso senza opposizioni il termine di cui all'Art. 2503, Codice Civile;

**convengono**

e stipulano quanto segue.

In esecuzione delle deliberazioni più sopra richiamate, le società "ARTEMA - S.p.A." e "ORSINI - S.p.A." si dichiarano fuse mediante incorporazione della prima nella seconda, sulla base della rispettiva situazione patrimoniale al 30 (trenta) giugno 2005 (duemilacinque).

Le operazioni della società incorporata verranno imputate al bilancio della società incorporante dal primo gennaio 2005 (duemilacinque), data di inizio degli esercizi sociali in corso delle società partecipanti alla fusione. Dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali della fusione.

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno dal 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemilacinque), purchè tale data risulti successiva a quella di esecuzione delle formalità di cui all'Art. 2504 bis, Codice Civile.

Con effetto dal momento di efficacia della fusione:

a) la società incorporante "ORSINI - S.p.A." succede alla società incorporata "ARTEMA - S.p.A." in tutto il patrimonio di quest'ultima, nulla escluso od occettuato e senza far luogo ad alcun aumento del proprio capitale, già essa detenendo l'intero capitale della società incorporata;

b) in conformità delle deliberazioni assunte col succitato mio atto del 16 settembre 2005, n° 124387/18289, registrato a Biella il 22 settembre 2005 al n. 1820, acquista efficacia la delibera di modifica dell'oggetto sociale dell'incorporante nei seguenti termini:

"Le attività che costituiscono oggetto della società sono la fabbricazione ed il commercio in proprio e per conto terzi, all'ingrosso ed al minuto, anche in qualità di commissionaria, di cravatte, di prodotti di abbigliamento ed accessori di abbigliamento in ogni fibra e materia, di tessu-

ti, di articoli in pelle ed in cuoio, di materie prime e di prodotti tessili in genere, nonchè lo studio, il disegno e la modellatura di detti articoli con tutte le operazioni accessorie, necessarie ed opportune per il conseguimento dello scopo sociale.

La società potrà inoltre effettuare prestazioni e consulenze in campo amministrativo, contabile, produttivo, commerciale e organizzativo, nonchè compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, locativa mobiliare ed immobiliare, necessaria od opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, con il solo limite dell'esclusione di quelle vietate dalla legge, di quelle riservate dalla legge a particolari soggetti, e di quelle per il cui compimento la legge richieda requisiti soggettivi o oggettivi che la società non possiede.

La società potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società o enti per la gestione ed il godimento delle stesse in conto proprio e non in qualità di intermediaria.

Potrà altresì effettuare e ricevere finanziamenti a favore e da società controllate, controllanti e controllate della stessa controllante, concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in generale garanzie personali e reali, consentire trascrizioni ed annotamenti, il tutto a favore di terzi e per impegni propri e delle predette società.

Per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale la società opererà in collegamento con le società controllate, nonchè con la società controllante e con quelle da questa controllate, al fine di perseguire i vantaggi economici e finanziari che possono derivare da una collaborazione corretta ed ispirata a criteri di razionalità, di efficienza e di sviluppo.

Per quanto concerne le attività comprese nell'oggetto sociale ed eventualmente rientranti fra quelle previste dalla Legge 5.7.1991 n. 197 e nel Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385 e successive modificazioni la società potrà operare esclusivamente all'interno del gruppo societario di appartenenza e non nei confronti del pubblico."";

c) lo statuto che disciplinerà la società incorporante dal momento di efficacia della fusione è quello approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 16 settembre 2005, come da verbale a mio rogito surrichiamato.

Il testo dello statuto della società incorporante, conforme a quanto approvato dall'Assemblea Straordinaria del 16 settembre 2005, che recepisce la modifica dell'oggetto sociale, è allegato al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

Ogni persona, ente ed ufficio, sia pubblico che privato, resta autorizzato ad eseguire le trascrizioni e le volture conseguenti all'incorporazione in oggetto con pieno e definitivo esonero da ogni responsabilità al riguardo.

Ai fini della trascrizione di quest'atto e delle volture che ne conseguono, il rappresentante della società incorporata "ARTEMA - S.p.A." dichiara che la stessa è proprietaria:

a) del fabbricato sito nel Comune di Verrone (BI) e censito nel Catasto dei Fabbricati come segue:

- Fg. 506 Mapp. 79 sub. 15 Via Zumaglini - piani T-S1 cat. A/2 cl. U vani 4 R.C. Euro 392,51;

b) dell'autocarro KIA MOTORS CORPORATION JA5535N targato AV998SE telaio KNEJA5535VD011029;

c) dei marchi dettagliatamente descritti nel documento che allego al presente atto sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della società incorporante.

Quest'atto viene da me Notaio letto ai comparenti, che lo approvano, dispensandomi dalla lettura degli allegati.

Occupi sette pagine circa di due fogli, dattiloscritte e manoscritte da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione.

In originale firmato:

- DONATELLI Luciano  
- Adolfo GALLO  
- Massimo GHIRLANDA Notaio

-----

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 18618 DELLA RACCOLTA

**STATUTO**

della società "**ORSINI - S.p.A.**", con sede in Biella.

\* \* \*

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA**

Art. 1)

E' costituita una società per azioni denominata "ORSINI - S.p.A."

Art. 2)

La Società ha sede in Biella.

Sarà in facoltà dell'Organo Amministrativo di costituire altrove depositi, uffici, agenzie, rappresentanze e sopprimerli; nonché di trasferire la sede legale nel territorio nazionale.

Art. 3)

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) Dicembre 2030 (duemilatrecenta).

**OGGETTO SOCIALE**

Art. 4)

Le attività che costituiscono oggetto della società sono la fabbricazione ed il commercio in proprio e per conto terzi, all'ingrosso ed al minuto, anche in qualità di commissionaria, di cravatte, di prodotti di abbigliamento ed accessori di abbigliamento in ogni fibra e materia, di tessuti, di articoli in pelle ed in cuoio, di materie prime e di prodotti tessili in genere, nonché lo studio, il disegno e la modellatura di detti articoli con tutte le operazioni accessorie, necessarie ed opportune per il conseguimento dello scopo sociale.

La società potrà inoltre effettuare prestazioni e consulenze in campo amministrativo, contabile, produttivo, commerciale e organizzativo, nonché compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, locativa mobiliare ed immobiliare, necessaria od opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, con il solo limite dell'esclusione di quelle vietate dalla legge, di quelle riservate dalla legge a particolari soggetti, e di quelle per il cui compimento la legge richieda requisiti soggettivi o oggettivi che la società non possiede.

La società potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società o enti per la gestione ed il godimento delle stesse in conto proprio e non in qualità di intermediaria.

Potrà altresì effettuare e ricevere finanziamenti a favore e da società controllate, controllanti e controllate della stessa controllante, concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in generale garanzie personali e reali, consentire trascrizioni ed annotamenti, il tutto a favore di terzi e per impegni propri e delle predette società.

Per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale la società opererà in collegamento con le società controllate, nonché con la società controllante e con quelle da questa controllate, al fine di perseguire i vantaggi economici e finanziari che possono derivare



da una collaborazione corretta ed ispirata a criteri di razionalità, di efficienza e di sviluppo.

Per quanto concerne le attività comprese nell'oggetto sociale ed eventualmente rientranti fra quelle previste nella Legge 5.7.1991 n. 197 e nel Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385 e successive modificazioni la società potrà operare esclusivamente all'interno del gruppo societario di appartenenza e non nei confronti del pubblico.

## CAPITALE

### Art. 5)

Il capitale sociale è di Euro 1.700.000,00 (unmilionesettecentomila e zero centesimi) diviso in numero 1.700.000 (unmilionesettecentomila) azioni da euro 1 (uno) ciascuna, di cui n. 1.434.802 (unmilionequattrocentotrentaquattromilaottocentodue) ordinarie e n. 265.198 (duecentosessantacinquemilacentonovantotto) privilegiate a norma del secondo comma dell'art. 2351 C.C. e potrà essere aumentato con deliberazione degli azionisti anche mediante conferimento di beni in natura.

Alle azioni privilegiate spetta il privilegio sugli utili come previsto al successivo articolo 28 ed hanno diritto di voto limitato come previsto al successivo articolo 12.

In caso di aumento del capitale mediante emissione di azioni di una sola categoria, queste dovranno essere offerte in opzione in eguale proporzione agli azionisti portatori delle azioni della medesima categoria. In caso di aumento con emissione di azioni di entrambe le categorie, le azioni saranno emesse in proporzione corrispondente a quelle delle azioni in circolazione al momento dell'aumento e le azioni di ciascuna categoria saranno riservate in opzione agli azionisti della rispettiva categoria.

La società, nel precludersi l'attività di raccolta del risparmio e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, ha facoltà di raccogliere presso i propri soci i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche in misura non proporzionale alle azioni possedute, sia nella forma di versamenti sia nella forma di finanziamenti fruttiferi o infruttiferi.

## AZIONI

### Art. 6)

Le azioni liberate possono essere nominative od al portatore a scelta dell'azionista, salvo diversa disposizione della legge.

Esse non potranno essere cedute a terzi a titolo oneroso o gratuito né costituite convenzionalmente in garanzia se non con il consenso dell'assemblea.

Detto consenso potrà essere negato unicamente qualora il potenziale acquirente:

a) abbia nel proprio oggetto sociale o svolga effettivamente, continuativamente e professionalmente una delle attività caratteristiche svolte, al momento della richiesta di consenso alla cessione, dalla società o dalle sue controllate e collegate o dalle società controllate e collegate dalla propria controllante;

b) appartenga ad un gruppo di imprese di cui facciano parte società il cui oggetto sociale contenga attività comprese fra quelle sopra elencate e che svolgano effettivamente tali attività;

c) sia una società fiduciaria che non dichiari sotto la sua responsabilità, anche patrimoniale, di non apparire per conto di soggetti cui si applichino le condizioni di cui alle lett. a) e b);

d) sia un altro soggetto che non dichiararsi sotto la sua responsabilità, anche patrimoniale, di non apparire per conto di altri soggetti cui si applichino le condizioni di cui alle lettere a) e b).

In mancanza di consenso per una delle cause previste al comma precedente, l'alienazione delle azioni o la costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sulle stesse non potrà avere luogo e, se effettuata, sarà inopponibile alla società.

L'azionista che intendesse cedere in tutto o in parte il diritto di proprietà sulle proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali di godimento o di garanzia, dovrà preventivamente offrire i diritti stessi in prelazione pro-quota agli altri soci mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi agli stessi ai rispettivi domicili risultanti dal libro soci e per conoscenza al Consiglio di Amministrazione, indicando l'oggetto dell'offerta, il prezzo o il valore della medesima, il nome della controparte e le altre condizioni contrattuali.

Entro 6 mesi dalla spedizione della raccomandata di cui sopra gli altri soci che intenderanno acquistare le azioni o diritti dovranno, a pena di decadenza, comunicare al socio offerente e, per conoscenza al Consiglio di Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata a.r., l'accettazione e l'eventuale impegno di acquistare le azioni e i diritti non optati.

La prelazione potrà essere esercitata su tutte o parte delle azioni offerte.

Ove l'esercizio del diritto di prelazione non riguardi l'intera partecipazione offerta bensì una parte di essa, il prezzo di esercizio sarà determinato in proporzione al prezzo richiesto per l'intera partecipazione.

L'azionista proponente la cessione dovrà, entro trenta giorni dallo spirare dei termini per l'esercizio della prelazione, a mezzo di lettera raccomandata a.r., presentare al Consiglio di Amministrazione la richiesta di autorizzazione alla stipula del contratto proposto alle condizioni indicate in offerta col terzo individuato dalla stessa, relativamente alle azioni non prelazionate. Quest'ultimo termine è dettato a pena di decadenza.

Il Consiglio, effettuate le verifiche del caso, dovrà convocare l'assemblea per le deliberazioni di cui al secondo comma.

Ottenuto il consenso dell'assemblea, l'azionista cedente sarà libero di alienare le azioni o di costituire sulle stesse i diritti reali esclusivamente a favore del terzo designato ed entro sei mesi dalla delibera dell'assemblea, pena l'inopponibilità del contratto alla società.

Tanto nel caso di costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni, che nel caso di loro cessione in proprietà, qualora l'assemblea rifiuti il proprio gradimento, essa potrà presentare al socio richiedente un diverso contraente, che stipulerà il contratto proposto alle medesime condizioni economiche e contrattuali esaminate dall'assemblea.

Qualora l'assemblea si limiti al diniego del gradimento senza presentare un diverso contraente, il socio che ha proposto la cessione avrà diritto di recedere a norma di legge.

In caso di decesso di un socio persona fisica la sua partecipazione si consoliderà nei soci persone giuridiche, in proporzione alle partecipazioni da questi possedute, i quali dovranno liquidare gli eredi del defunto mediante il pagamento di una somma pari al valore della quota del patrimonio sociale determinato con le modalità previste al successivo art. 7 per il caso di recesso.

Il pagamento delle somme dovute a norma del presente articolo dovrà aver luogo entro un anno dal verificarsi degli eventi sopraindicati, con maggiorazione degli interessi calcolati in base a tasso primario ("prime rate") in vigore al momento dell'evento.

RECESSO

Art. 7)

Oltre che nel caso di cui al superiore art. 6, i soci potranno recedere dalla società unicamente nei casi ed alle condizioni che la legge considera espressamente come cause di recesso. I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso sono quelli dettati dalle vigenti norme di legge.

Il valore di liquidazione sarà determinato a norma dell'art. 2437 ter – comma 4 – del Codice Civile sulla base dei seguenti elementi:

- a) valore netto patrimoniale al momento della cessazione del rapporto sociale,
- b) più un valore di avviamento pari ad una annualità di reddito prima delle imposte, calcolato in base alla media dei redditi di cinque esercizi dei quali:  
due esercizi precedenti la cessione, l'esercizio in cui avviene la cessione, i due esercizi successivi, determinati utilizzando a tal fine i bilanci consuntivi e preventivi relativi agli esercizi stessi.

Art. 8)

Le azioni sono indivisibili e pertanto, anche in caso di comunione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

#### OBBLIGAZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - PATRIMONI DESTINATI

Art.9)

La società può emettere obbligazioni sia nominative che al portatore, sia convertibili che non convertibili.

L'assemblea delibera sulle modalità di collocamento e di estinzione delle obbligazioni.

La società può emettere, nel rispetto delle norme di legge in materia, strumenti finanziari di qualsiasi tipo. La deliberazione sull'emissione di tali strumenti finanziari compete al Consiglio di Amministrazione.

Art. 10)

La società potrà, su conforme deliberazione dell'assemblea straordinaria, istituire patrimoni destinati ad uno specifico scopo nei modi e coi limiti fissati dalla legge.

La società potrà inoltre destinare al rimborso di finanziamenti contratti per uno specifico affare i soli proventi dell'affare stesso.

#### ASSEMBLEE

Art. 11)

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale.

L'assemblea ordinaria per l'esame del bilancio di esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. Tuttavia, quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o lo richiedano particolari esigenze legate all'oggetto ed alla struttura della società, l'assemblea ordinaria per l'esame del bilancio

di esercizio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. Le ragioni del rinvio saranno indicate nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà tenersi anche per videoconferenza, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo quindi che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- il tutto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità tra i soci.

Art. 12)

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Le azioni privilegiate hanno diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art. 2365 C.C.

Art. 13)

Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la comunicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno agli aventi diritto a parteciparvi attraverso un mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione non meno di otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza degli amministratori in carica e dei componenti il Collegio Sindacale, a condizione che nessuno si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno dichiarandosene non sufficientemente edotto. Agli Amministratori ed ai Sindaci assenti saranno comunque dovute le informazioni previste dalla legge.


Art. 14)

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, anche da non soci, osservate le disposizioni di cui all'art. 2372 C.C..

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea, anche per delega.

Art. 15)

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice





Presidente o, in mancanza di entrambi, da altra persona designata dal Consiglio stesso; in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Art. 16)

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dall'art. 2368 C.C. e, in caso di seconda convocazione, dall'art. 2369 C.C..

Quando per la validità delle deliberazioni la legge ritiene sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti, quest'ultima viene calcolata senza che si tenga conto delle astensioni dal voto.

Le nomine alle cariche sociali si fanno per acclamazione o per dichiarazione palese di voto o mediante scheda nominale e, in questi ultimi due casi, a maggioranza relativa.

Art. 17)

L'assemblea nomina un Segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando l'Amministratore Unico o il Consiglio lo ritenga opportuno il verbale viene redatto dal Notaio scelto dall'Organo Amministrativo.

## AMMINISTRAZIONE

Art. 18)

La società è amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a nove membri.

L'assemblea chiamata ad eleggere l'Organo Amministrativo stabilirà preventivamente la forma ed, in caso di amministrazione collegiale, il numero dei componenti, la persona del Presidente ed eventualmente quella del Vice Presidente.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e comunque per non più di tre esercizi; essi decadono e si sostituiscono a norma di legge.

E' facoltà dell'assemblea elevare o ridurre il numero dei consiglieri nel corso del periodo di nomina e nei limiti previsti al primo comma.

Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo.

Art. 19)

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga, può eleggere fra i suoi membri uno o più amministratori delegati determinandone le mansioni ed i poteri e delimitandone eventualmente le responsabilità per settori e funzioni di attività sociale.

Il Consiglio delibera sulla remunerazione dei suoi membri ai sensi dell'art. 2389 C.C..

La carica di Presidente e quella di Vice Presidente sono compatibili e cumulabili con quella di Amministratore Delegato.

Art. 20)

Il Consiglio si raduna sia nella sede della società sia altrove tutte le volte che il Presidente o almeno due dei suoi componenti lo giudichino necessario.

Art. 21)

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con lettera da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo, e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tuttavia valide anche in mancanza di convocazione con le modalità di cui sopra qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza, a condizione:

- che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti ;
- che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
- che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti;
- che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Art. 22)


Per la validità delle deliberazioni del Consiglio convocato a norma del 1° comma dell'art. 21 si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Art. 23)

All'Amministratore Unico od ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnare all'Amministratore Unico o al Consiglio un compenso annuale.



Art. 24)

L'Amministratore Unico od il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Ferma l'esclusiva responsabilità degli amministratori, l'Amministratore Unico od il Consiglio di Amministrazione dovranno comunque munirsi della preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti per il compimento dei seguenti atti:

- a) acquisto, vendita, permuta di beni immobili e di diritti reali su immobili; stipulazione di contratti di appalto per la costruzione di beni immobili; stipulazione di contratti di affitto di immobili aventi durata ultranovennale;
- b) concessione di garanzie anche reali a favore di terzi, accensione di mutui passivi assistiti da garanzie, assunzione di obbligazioni cambiarie ad eccezione della girata di

effetti per lo sconto, l'incasso ed il pagamento, e ad eccezione altresì dell'assunzione di obbligazioni cambiarie dipendenti da contratti di acquisto di merci e servizi necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

c) conferimento di procure generali;

d) assunzione e cessione di partecipazioni in altre società e esecuzione di operazioni di borsa;

e) stipula di contratti di cessione di azienda, di affitto di azienda o di associazione in partecipazione e cessione in blocco di settori o di attività aziendali;

f) trasferimento sotto qualsiasi forma o concessione in licenza o in uso del marchio ZEGNA e dei marchi di proprietà sociale, fatta eccezione per la stipula di contratti di affiliazione commerciale (franchising);

g) assunzione di indebitamenti a titolo oneroso verso soggetti diversi dalla controllante;

h) definizione degli indirizzi di voto da esprimere nelle assemblee delle società controllate concernenti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;

- la trasformazione;

- lo scioglimento anticipato;

- il trasferimento della sede sociale all'estero;

- l'emissione di azioni privilegiate;

- il trasferimento sotto qualsiasi forma e la concessione in licenza o in uso del marchio ZEGNA e dei marchi di loro proprietà, fatta eccezione per la stipula di contratti di affiliazione commerciale;

- l'assunzione di indebitamenti a titolo oneroso verso soggetti diversi dalla controllante;

- la politica dei dividendi delle controllate stesse.

Art. 25)

La firma e la rappresentanza sociale spettano all'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, nonché, nei limiti dei poteri loro conferiti, agli Amministratori Delegati.

## COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 26)

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Esso è composto di tre Sindaci effettivi (uno dei quali con funzioni di Presidente) e due Sindaci supplenti, nominati per tre esercizi dall'assemblea ordinaria.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi telematici a condizione che siano rispettate le modalità fissate dal precedente art. 21 – terzo comma per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, scelti dall'assemblea ordinaria e nominati per tre esercizi.

## BILANCIO ED UTILI

Art. 27)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, a norma di legge.

Art. 28 )

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno assegnati come segue:

- il 5% alla riserva legale fino a quando essa abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;
- alle azioni privilegiate un dividendo fino alla concorrenza del 40% dell'utile netto risultante dal bilancio.

L'utile eccedente, dopo prelevate quelle eventuali assegnazioni determinate dall'assemblea a favore delle riserve straordinarie e speciali, verrà ripartito in eguale misura fra tutte le azioni.

Sulle riserve comunque costituite tutte le azioni hanno pari diritti.

Art. 29)

Il pagamento dei dividendi e' effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo ed entro il termine all'uopo fissato dall'Organo stesso.

Art. 30)

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della Società.

## SCIOGLIMENTO

Art. 31)

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

## CLAUSOLA COMPROMISSORIA


Art. 32)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, tra i soci e gli eredi dei soci, nonché fra i soci e/o eredi di soci e la società, in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente statuto e ad ogni altra vicenda attinente la società, sarà demandata ad un Collegio di tre arbitri, nominati uno dal Presidente del Tribunale di Biella, uno dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Biella e uno dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Biella.

Gli arbitri così nominati sceglieranno chi fra di loro avrà funzione di presidente.

La sede dell'arbitrato sarà presso la sede legale della società.

Gli arbitri decideranno entro centoventi giorni dall'effettiva composizione del Collegio, che si avrà quando tutti avranno accettato per iscritto la nomina, in via rituale, secondo



diritto, senza osservanza di forme non imposte dalla legge. Il lodo che essi emetteranno, col quale fra l'altro determineranno la ripartizione delle spese di arbitrato fra le parti, avrà forza di legge tra le parti stesse, che ne saranno vincolate.

Le decisioni dei soci portanti la modifica della presente clausola arbitrale dovranno essere adottate col metodo assembleare ed all'unanimità dei soci.

## RINVIO

Art. 33)

Per tutto quanto non sia previsto nel presente statuto varranno le norme di legge vigenti in materia.



Biella, 6 dicembre 2005

Visto per l'inserzione:


- DONATELLI Luciano
- Adolfo GALLO
- Massimo GHIRLANDA Notaio

-----







Paese	Nome	Descrizione	Classe	Stato	Numero	Data	Titolo	Stato	Numero	Data	Titolo	Stato	Numero	Data	Titolo
CANADA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	532682	14/02/1992	384149			14/02/2017				25	ARTEMA S.P.A., F027946
COREA DEL SUD	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	22/02/1992	14/06/1991	215137			14/06/2011				25	ARTEMA S.P.A., F027946
DANIMARCA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	26/10/1997	05/02/2003	710387			10/11/2008				25	ARTEMA S.P.A., F020316
EGITTO	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	20/09/1990	17/06/2005	77375			05/06/2010				25	ARTEMA S.P.A., F027942
FINLANDIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	25/10/1997	09/11/1999	447187			05/12/2008				25	ARTEMA S.P.A., F020316
FRANCIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	21/10/1997	23/01/1998	1834041			10/10/2007				25	ARTEMA S.P.A., F020317
GERMANIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	30/10/1997	20/07/1994	1328499			21/06/2007				25	ARTEMA S.P.A., F020327
GRAN BRETAGNA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	10/11/1997	10/11/1997	87185			17/01/1990				25	ARTEMA S.P.A., F027936
HONG KONG	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	23/10/1997	11/10/1994	542187			23/10/2007				25	ARTEMA S.P.A., F020316
ITALIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	25/02/1990	19/01/2003	4520112/60			17/12/1985				25	ARTEMA S.P.A., F020320
ITALIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	25/02/1990	28/02/2009	24067			29/01/2010				25	ARTEMA S.P.A., F024873
ITALIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	05/03/1990	30/01/1997	1537900MA			21/07/1990				25	ARTEMA S.P.A., F027936
ITALIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	18/02/1991	14/02/2000	13135			05/03/2011				25	ARTEMA S.P.A., F027936
ITALIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	21/10/1997	20/01/1999	874323			02/02/2009				25	ARTEMA S.P.A., F040321
ITALIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	12/03/1990	05/12/1999	1369390			05/03/2007				25	ARTEMA S.P.A., F027941
ITALIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	29/10/1997	12/02/2000	1278240			21/02/2007				25	ARTEMA S.P.A., F027943
ITALIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	19/02/1990	09/02/2000	1138950			20/11/2008				25	ARTEMA S.P.A., F020322
ITALIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	21/10/1997	28/06/2003	8026787			02/10/2012				25	ARTEMA S.P.A., F027944
ITALIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	05/04/1990	28/03/2000	201131			03/04/2010				25	ARTEMA S.P.A., F027947
ITALIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	28/02/1990	28/01/2000	136883			28/02/2010				25	ARTEMA S.P.A., F027945
ITALIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	30/10/1997	06/27/95	04041939			04/04/2008				25	ARTEMA S.P.A., F020325
ITALIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	20/02/1991	27/11/1997	1350361			28/02/2012				25	ARTEMA S.P.A., F027477
ITALIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	08/05/1993	05/08/93	310641998			31/03/2005				25	ARTEMA S.P.A., F041002
ITALIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	08/05/1993	05/08/93	310641998			29/11/2006				25	ARTEMA S.P.A., F041003
ITALIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	30/09/1993	06/04/93	25191998			25/12/2008				25	ARTEMA S.P.A., F041857
ITALIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	14/08/1995	03/05/95	15/08/1997			15/08/2007				09	ARTEMA S.P.A., F041859
ITALIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	28/02/1991	29/11/1997	1348991			28/02/2012				25	ARTEMA S.P.A., F032144
ITALIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	13/03/1972	14/12/2001	40066-C72			13/03/2012				25	ARTEMA S.P.A., F04285
ITALIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	14/02/1983	10/01/2003	11407-C163			14/02/2013				25	ARTEMA S.P.A., F033106
ITALIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	05/12/1985	31/10/1995	25/03/1985			06/12/2006				23	ARTEMA S.P.A., F033504
ITALIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	07/02/1988	20/12/1997	13/05/1977			07/02/2006				25	ARTEMA S.P.A., F033860
ITALIA	DELLA ROVERE	LOGO, CARATTERI MINUSCOLI, INIZIALI IN CARATTERI MAIUSCOLI	Complesso	Registrato	07/12/1978	30/10/1996	12/209-C78			02/12/2006				25	ARTEMA S.P.A., F033403







*Handwritten signature or initials.*



Bulle 6 dicembre 2005

Visto con esecuzione

Antonio Lupo

Osif Sa


well



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEBITAMENTE FIRMATO IN OGNI  
FOGLIO ED AGLI ALLEGATI.

REGISTRATO A BIELLA IL  
BIELLA. - 3 SET 2007

9 DIC 2005 AL N. 2357 SERIE 1  
IN CARTA LIBERA PER GLI USI  
CONSENTITI DALLA LEGGE

*Went*  *Went*